

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

così composta:

Claudio	Galtieri	Presidente
Donato Maria	Fino	Consigliere relatore
Luisa	Motolese	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 27612 del registro di segreteria, promosso con atto di citazione della Procura Regionale, depositato in data 28-11-2012 presso questa Sezione Giurisdizionale, nei confronti di:

1. PERRI Oreste nato a Castelveverde (CR) il 27/7/1951, residente in Cremona (CR), Via Anna Frank n. 5, C. F. PRRRST51L27B129H;
2. MALVEZZI Salvatore Carlo nato a Cremona (CR), il 29/12/1964, residente in Cremona (CR), Via Manini n. 10, C. F. MLVSVT64T29D150V;
3. BORDI Francesco nato a Cremona (CR), il 17/8/1960, residente in Cremona (CR), Via Costone di Sopra n. 2 C. F. BRDFNC60M17D150H;
4. CERASO Maria Vittoria nata a Cremona (CR), il 6/9/1972, residente in Cremona (CR), Via Altobello Melone n. 7, C. F. CRSMVT72P46D150V;
5. DE BONA Irene Nicoletta. nata a Cremona (CR), il 30/1/1962, residente in Cremona (CR), Via Grado n. 13, C. F. DBNRNC62A70D150Y;
6. DEMICHELI Claudio nato a Cremona (CR), il 26/8/1960, residente in Cremona (CR), Via Battaglione n. 125, C. F. DMCCLD60M26D150O;

7. ZAGNI Alessandro nato a Viadana (MN), il 24/1/1978, residente in Cremona (CR), piazza G. Marconi n. 3, C. F. ZGNLSN78A24L826N;

8. ZANIBELLI Francesco nato a Cremona (CR), il 3/6/1971, residente in Cremona (CR), Via Morbasco n. 45, C. F. ZNBFNC71H03D150K, tutti rappresentati e difesi dall'avv. M. Alessandra Bazzani (C.F. BZZMLS58D55F205V – indirizzo PEC mariaalessandra.bazzani@cert.ordineavvocatimilano.it), con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone 12, come da delega a margine delle memorie di costituzione depositate in data 2-5-2013;

- CONVENUTI -

9. CRISCUOLO Pasquale nato a Crotone (KR) il 2/11/1967, residente in Crotone (KR), Via Carrara n. 3, C. F. CRSPQL67S02D122L, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Blasi (C.F. BLSLSN68B52F205L) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Mascheroni 31 (fax 0248517738; mail: alessandra.blasi@libero.it; pec: alessandra.blasi@milano.pecavvocati.it) come da delega a margine dell'atto di costituzione e deduzioni depositato in data 2-5-2013;

- CONVENUTO -

10. SEGALINI Maurilio nato a Cremona (CR), il 2/2/1958, residente in Cremona (CR), Via Dulcia n. 2/A, C. F. SGLMRL58B02D150K; rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Boccalini, del Foro di Cremona, c.f. BCCDRD48H06D150B, avvedoardoboccalini@cnfpec.it, ed elettivamente domiciliato in Cremona via del Giordano n.51 per mandato in calce alla memoria di costituzione depositata in data 26-4-2013;

- CONVENUTO -

e con l'intervento di:

GRANDI MARIA LUISA C.F. GRNMLS52P59D150J, residente in Cremona (CR), largo Rodolfo Benini 2;

CAMOZZI LUCIANA, C.F. CMZLCN57M45D150D, residente in Cremona (CR), via Casella 14;

CALLERO GRAZIANA, C.F. CLLGZN61T44A145S, residente in Cremona (CR), via Lago Gerundo 9;

FEO GUIDO, C.F. FEOGDU73P03F839J, residente in Castelvetro Piacentino (PC), via Ugo Pelò 7;

PINI MARIA ANNUNCIATA, C.F. PNIMNN55S55D150H, residente in Cremona (CR), via Mantova 127;

BRUGNOLI DILDA CRISTIANA, C.F. BRGCST71D48E897G, residente in Cremona (CR), via Cà del Binda 17;

GIGNI DANIELE, C.F. GGNDNL59H24D150E, residente in Castelverde (CR), via dei Giardini 29;

BARDELLI SILVIA, C.F. BRDSL69T59D150K, residente in Cremona (CR), via Lugo 39;

PICCINELLI GIANLUIGI, C.F. PCCPLG62P09H918U, residente in San Giovanni in Croce (CR), via Castelforte 18;

PIOLINI ALESSIA, C.F. PLNLSS79B68C816H, residente in Somaglia (LO), via Roncaglia 54, tutti rappresentati e difesi, giusto mandato a margine dell'atto di intervento depositato in data 2-5-2013, dall'avv. Giovanni Furfari, C.F. FRFGNN52L13H224C, presso il cui studio in Milano, Via San Senatore n. 2, eleggono domicilio (posta certificata giovanni.furfari@milano.pecavvocati.it o fax 02-72022396).

- INTERVENIENTI -

Letti i documenti di causa e gli atti di costituzione delle parti con le seguenti **CONCLUSIONI**:

1) Procura attrice:

“condannare” (i convenuti) “al pagamento, in favore del comune di Cremona, della somma di € **1.172.459,09** (unmilione centosettantaduemilaquattrocentocinquantanove/09) oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio”.

La Procura specifica che “del danno di euro 1.172.459,09 - pari alla retribuzione corrisposta al

personale illegittimamente assunto - gli amministratori che hanno espresso voto favorevole alle deliberazioni di GC 108 e 109/2010 devono rispondere nella misura del sessanta per cento, e pertanto per euro 703.475,45 da dividersi in parti uguali di euro 87.934,43. La quota del quaranta per cento del totale, e pertanto euro 468.983,64 va invece ascritta ai dirigenti che hanno partecipato al processo decisionale ora censurato, ossia: -al segretario generale dell'ente, avv. Pasquale Criscuolo, che ha partecipato alle citate deliberazioni di giunta comunale senza nulla obiettare in ordine alla loro chiara illegittimità, in violazione della funzione di collaborazione di cui all'art. 97 del d.lgs. 267/2000, nella misura del quindici per cento del totale, e pertanto per euro 175.868,86; - al dirigente del settore personale e sviluppo organizzativo, dr. Maurilio Segalini, che ha reso il parere di regolarità tecnica sulle precitate deliberazioni di giunta comunale, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, e che ha posto in essere tutti i successivi atti esecutivi, conclusi con l'assunzione del personale in parola, nella misura del venticinque per cento del totale, e pertanto per euro 293.114,77".

2) **Convenuti** PERRI Oreste, MALVEZZI Salvatore Carlo, BORDI Francesco, CERASO Maria Vittoria, DE BONA Irene Nicoletta, DEMICHELI Claudio, ZAGNI Alessandro e ZANIBELLI Francesco:

“a. In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'atto di citazione per difetto di giurisdizione per le ragioni di cui in esposizione; b. Sempre in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 17 comma 30-ter D.L. 1.07.2009 n. 78, convertito con L. 3 agosto 2009 n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 3 agosto 2009 n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009 n. 141; c. In via principale, rigettare per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, la richiesta del Procuratore Regionale di condanna dei convenuti, per la quota ascrivibile ai medesimi, in quanto infondata per i motivi tutti di cui alla presente memoria di costituzione e comunque per difetto di danno erariale causalmente riconducibile a una condotta illecita e gravemente colposa, esclusa ogni ipotesi di dolo, degli stessi

e mandarli quindi esenti dalla pretesa risarcitoria azionata dalla Procura Regionale; d. Sempre in via principale, dichiarare comunque l'inammissibilità dell'azione nei confronti dei convenuti per le scelte discrezionali di cui all'art. 1, comma primo, L. 20\1994, come mod. L. 639/ 1996; e. In subordine, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, L. 20/1994 applicare la scriminante prevista ricorrendo i presupposti soggettivi; f. Sempre in subordine, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere i convenuti responsabili dei danni ascrittigli, esclusa ogni ipotesi di dolo, limitare la condanna ai sensi dell'art. 1, comma 1-quater, l. 20\94 e s.m.i.; g. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere i convenuti responsabili dei danni ascritti loro, esclusa ogni ipotesi di dolo, fare largo uso del potere di riduzione ex art. 1, comma 1-bis, l. 20/94 e s.m.i.”.

3) **Convenuto** CRISCUOLO Pasquale:

“In via pregiudiziale: Dichiarare inammissibile l'atto di citazione per carenza di giurisdizione del Giudice Contabile. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 17 comma 30-ter D.L. 1.07.2009 n. 78, convertito con L. 3 agosto 2009 n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1) D.L. 3 agosto 2009 n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009 n. 141. In via principale e nel merito: Rigettare le richieste tutte del Procuratore Regionale di condanna dell'avv. Criscuolo al pagamento in favore dell'Erario delle somme indicate nell'atto di citazione in quanto del tutto inammissibili e comunque infondate per totale mancanza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, mandandolo quindi esente dalla pretesa risarcitoria azionata dalla Procura. Dichiarare inammissibile l'azione nei confronti del convenuto ai sensi dell'art. 1, comma primo, L. 20/94. In via subordinata: Ai sensi dell'art. 1, comma 1ter, L. n. 20/94, applicare la scriminante prevista. Sempre in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'avv. Criscuolo fosse ritenuto in qualche modo responsabile, esclusa comunque l'esistenza di comportamento doloso, dell'adozione di atti illegittimi, accertare la inesistenza di un danno erariale alla luce delle valutazioni di cui al punto 6, mandandolo quindi esente dalla pretesa risarcitoria azionata dalla Procura. In via ulteriormente gradata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui

l'avv. Criscuolo fosse ritenuto in qualche modo responsabile, esclusa comunque l'esistenza di comportamento doloso, dell'adozione di atti illegittimi che hanno causato un danno all'erario, limitare la condanna dell'avv. Criscuolo ai sensi dell'art. 1, comma 1 quater della L. n. 20/94; in ogni caso, esclusa comunque l'esistenza di comportamento doloso, facendo largo uso del potere di riduzione, in considerazione degli indubbi vantaggi conseguiti dalla collettività, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis della L. n. 20/1994".

4) Convenuto SEGALINI Maurilio:

“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, prosciogliere nel migliore dei modi il Sig. Maurilio Segalini dalla domanda proposta nei suoi confronti con l'atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2013 dalla Procura Regionale della Corte dei conti”.

5) Intervenienti tutti:

“Respingere le domande della Procura Regionale formulate nei confronti dei signori Perri Oreste, Malvezzi Salvatore Carlo, Bordi Francesco, Ceraso Maria Vittoria, De Bona Irene Nicoletta, Demicheli Claudio, Zagni Alessandro, Zanibelli Francesco, Criscuolo Pasquale , Segalini Maurilio”.

Uditi, nella pubblica udienza del 22 maggio 2013, il Magistrato relatore Cons. Donato Maria Fino, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonino Grasso e gli avv.ti Bazzani, Blasi, Boccalini e Furfari;

MOTIVAZIONE

La domanda di risarcimento del danno erariale, avanzata dalla Procura attrice nei confronti dei sopra indicati convenuti, si basa “sull'assunzione delle deliberazioni di GC n. 108 e 109 del 10.6.2010 con le quali il comune di Cremona ha fissato la programmazione triennale del fabbisogno di personale (deliberazione 108/2010) e conseguentemente ha avviato le procedure per l'assunzione del personale sotto indicato (deliberazione n. 109/2010), ai sensi degli articoli 4 del d.lgs. 165/2001 e 91 del d.lgs. 267/2000, che intestano agli organi di indirizzo politico-amministrativo le decisioni

in tema di provvista del personale”. L’Organo requirente rileva che “dalla documentazione acquisita è risultato che il comune di Cremona:

- non ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2009; - - non ha adottato i piani di cui all’art. 48 del d.lgs. 198/2006 in tema di azioni positive nelle pubbliche amministrazione;

- ha assunto a tempo indeterminato e pieno n. 21 unità di Istruttore (categoria C1), già dipendenti a tempo determinato, ex co.co.co inseriti nel processo di stabilizzazione di cui alla legge 296/2006 (Determinazione dirigenziale -DD- n. CC229 del 30.12.2010);

- ha assunto a tempo indeterminato e pieno n. 8 unità di Operatore d’ufficio (categoria B1) all’esito di una procedura interamente riservata al personale precario dell’ente in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, c.10, legge 102/2009 (DD n. CC225 del 29.12.2010);

- ha assunto n. 3 unità di personale a tempo pieno e indeterminato di cat. D, di cui 1 posto di funzionario dietista - cat. D3 -, 1 posto di assistente sociale - cat. D1 - e 1 posto di istruttore direttivo - cat. D1 - (DD nn. CC 223 del 29.12.2010; CC224 del 29.12.2010; CC 221 del 28.12.2010) e che “tutte le predette assunzioni sono state effettuate con decorrenza giuridica 31 dicembre 2010 e con effetti economici dal 1 gennaio 2011”.

Le assunzioni predette, secondo la Procura, violano le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all’art. dell’art. 76, c. 4, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che così recita: “ *In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.*” La Procura espressamente specifica che “il comune di Cremona, nella misura in cui non ha rispettato le limitazioni sul patto di stabilità nell’anno 2009, non avrebbe

potuto disporre alcuna valida assunzione di personale per l'esercizio 2010. Pertanto, le assunzioni di personale di cui alle citate determinazioni dirigenziali effettuate con decorrenza 31 dicembre 2010 violano la legge e costituiscono, per l'aspetto considerato, fonte di responsabilità per gli autori dell'improvvida decisione di inserire nei ruoli del comune di Cremona nuovo personale a tempo pieno e indeterminato".

La citazione prosegue rilevando che "la scelta di nominare il personale con decorrenza 31 dicembre 2010, ma con effetti economici dal 1 gennaio 2011, finisce comunque per realizzare un risultato, un assetto di interessi che contrasta con quanto voluto dal legislatore, ossia impedire la costituzione e comunque il consolidarsi di rapporti di lavoro nell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui non è stato rispettato il patto di stabilità".

"A mente del comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, conv. con legge n. 133/2008, nella formulazione vigente *ratione temporis*" – continua parte attorea - "*E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42*". Secondo tesi attorea, pertanto, "alla data del 1° gennaio 2011 il comune di Cremona avrebbe potuto legittimamente effettuare assunzioni, dato come accertato il rispetto del limite del 40 per cento della spesa per il personale rispetto al totale della spesa corrente, nel limite del venti per cento della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell'anno precedente (Corte Conti SS.RR. Controllo n. 27/2011). Ma neanche tale limitazione è stata rispettata. Invero,

dalla certificazione prodotta dall'ente risulta che nell'anno 2010 si sono verificate n. 21 cessazioni di personale a tempo indeterminato, con una riduzione di spesa complessiva pari ad euro 710.523,18. A fronte di queste cessazioni, l'ente certifica inoltre n. 3 mobilità verso altri enti, con una riduzione di spesa di euro 98.075,82. Ebbene, in forza della precitata disposizione normativa il comune di Cremona avrebbe potuto effettuare nell'anno 2011 assunzioni per una spesa pari al venti per cento delle cessazioni intervenute nell'esercizio 2010, ossia per euro 161.719,80." "Con determinazioni dirigenziali n. CC 218 e CC 219 del 28.12.2010 è stata disposta l'assunzione a tempo pieno indeterminato con decorrenza 1.1.2011 di n. 1 operatore sociale cat. C1 e di n. 1 programmatore di sistema cat. D1. In ogni caso, con le 32 unità di personale in contestazioni, tale parametro è stato abbondantemente superato, avendo la civica amministrazione effettuato assunzioni che comunque hanno comportato per il 2011 una spesa complessiva di euro 889.889,94". "A tale stregua, emerge comunque in modo netto il mancato rispetto dei limiti alle politiche di assunzioni posti dal citato comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, conv. con legge n. 133/2008". Da ultimo l'Organo requirente rileva che "le assunzioni in parola risultano essere state effettuate anche in violazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 198 del 2006, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, non avendo il comune di Cremona al tempo delle assunzioni adottato i piani di azioni positive previste da tale norma. Ebbene, in caso di mancata adozione dei suddetti piani, la legge espressamente prevede il divieto per gli enti inadempienti di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (art.6, c. 6, d.lgs. 165/2001, richiamato dall'art. 48, c. 1, ult. alinea, d.lgs. 198/2006)".

Per quanto sopra esposto, la Procura ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo ai convenuti e ha concluso secondo quanto sopra riportato.

La difesa dei convenuti PERRI Oreste, MALVEZZI Salvatore Carlo, BORDI Francesco, CERASO Maria Vittoria, DE BONA Irene Nicoletta, DEMICHELII Claudio, ZAGNI Alessandro e ZANIBELLI Francesco, dopo aver premesso che secondo prospettazione attorea il danno erariale

“sarebbe conseguente a due ordini di violazione di legge: a) la violazione del DL 112\08 conv. in L. 133\08 sul patto di stabilità interno e segnatamente: (i) dell’art. 76, comma 4; b) la violazione del D.lgs. 198\06 che all’art. 48, comma 1, vieta agli Enti che non abbiano adottato piani di azioni positive a tutela delle pari opportunità tra uomo e donna, di procedere ad assunzioni, adducendo che il Comune non avrebbe adottato i predetti piani, ma solo proceduto ad un’indistinta parità di genere”, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte perché “il Giudice contabile anziché giudicare sulla responsabilità amministrativa, si trasformerebbe nel giudice della legittimità dei provvedimenti amministrativi, con ciò violando i limiti esterni della giurisdizione contabile.”

La difesa ha dedotto anche la “violazione dell’art. 17, comma 30-ter L. 102/2009 per difetto di una concreta notizia di danno” poiché “l’atto di citazione prende le mosse da un esposto anonimo - risalente al febbraio 2011” non idoneo, secondo la tesi difensiva, ad integrare una concreta notizia di danno. Le memorie, poi, ricostruiscono cronologicamente e normativamente il “processo di stabilizzazione dei lavoratori c.d. “precari” in servizio presso il Comune di Cremona” (p. 4-9 delle memorie) rilevando che “ciò che si evince dalla lettura dei provvedimenti è che la Giunta ha inteso esercitare il proprio ruolo di indirizzo politico” e “poiché ex art. 1, comma 1, L. 20/1994 le scelte discrezionali non sono censurabili dalla Corte dei conti in sede di giudizio di responsabilità amministrativa, va eccepita l’inammissibilità dell’impianto accusatorio della Procura che invade le competenze decisorie attribuite all’ente pubblico dalla citata norma”.

Circa il rispetto dell’art. 76, comma 4, D.L.112/08, la difesa sottolinea che “il divieto di assunzione nell’anno successivo al mancato rispetto del patto di stabilità va rigorosamente riferito al predetto lasso temporale, non potendosi estendere ad annualità successive qualora non sia stato ulteriormente violato il patto di stabilità. I delineati principi permettono quindi di leggere l’art. 76, comma 4, D.L. 112/08 come: (i) divieto finanziario di spesa, (ii) di natura transitoria, (iii) che non può eccedere un’annualità”. Da tale considerazione discende, sempre secondo tesi difensiva, che nel caso di cui trattasi “è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 76, comma 4, D.L. 122/08 che

nell'anno 2010 siano state assunte obbligazioni in senso giuridico, ma che non hanno comportato esborsi nell'anno 2010 (come lamenta la Procura: p. 7 cit.), giacché non è il consolidarsi di rapporti giuridici (contratto di lavoro), ma gli esborsi economici che sono vietati dall'art. 76 cit.”.

Connessa a tale prospettazione è la tesi che attiene alla natura giuridica della “stabilizzazione”. Quest’ultima, sempre secondo la difesa, non è una nuova assunzione bensì “rappresenta “una forma d’incardinamento del personale nella p.a. in forza di preesistenti rapporti a tempo determinato e, quindi, di un procedimento selettivo avvenuto a monte. Pertanto, sussistendo i requisiti previsti dalla legge e avviata la procedura nell’ambito della disponibilità finanziaria accordata, spetterebbe al soggetto un diritto all’assunzione, non rimanendo alcun margine di discrezionalità alla p.a.” “Le stabilizzazioni”, osserva ancora la difesa, “non sono menzionate nelle limitazione del comma 7 dell’art. 76 citato, mentre lo sono nel comma 4: se ne deduce, che esse “non sono interessate dalla disposizione del comma 7”.

Quanto alla “violazione dell’art. 48, comma 1, D.lgs. n. 198/2006 poiché il Comune di Cremona non sarebbe stato dotato dei piani di azioni positive richiesto dalla norma per procedere a nuove assunzioni” la difesa evidenzia altresì che “a) quanto ai candidati, le stabilizzazioni hanno riguardato personale già in servizio presso il Comune, nella sua composizione maschile/femminile di fatto già esistente; b) quanto alle procedure, le stabilizzazioni sono state precedute da regolare procedura selettiva, ove le Commissioni esaminatrici erano composte da rappresentanti di ambo i sessi; c) soprattutto, su 32 precari stabilizzati, 20 sono di sesso femminile”.

La difesa, poi, con dovizia di argomentazioni, ritiene che manchi l’elemento soggettivo della responsabilità - dolo o colpa grave – (n° 9 delle deduzioni cui si rinvia) e la prova del danno (n. 10 delle deduzioni cui si rinvia); da ultimo essa invoca, come già detto in via subordinata, la “compensatio lucri cum damni ex art. 1, comma 1-ter, L. 20/94 s.m.i.” e l’esercizio del “potere riduttivo”.

La difesa di CRISCUOLO ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte perché “le tesi della

Procura presuppongono necessariamente un giudizio di legittimità e di merito sulle scelte operate dal Comune di Cremona”. Per quanto riguarda la posizione specifica del suddetto convenuto, la memoria fa rilevare che sia per la deliberazione n. 108, sia per la deliberazione n. 109, “l’avv. Criscuolo [al quale non veniva comunque richiesta l’espressione di alcun parere di legittimità ai sensi dell’art. 97, comma 4 lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000] riteneva in ogni caso rilevante - nell’esercizio delle sue funzioni - la precisazione che le procedure previste avrebbero dovuto far salve le norme vigenti al momento della relativa attuazione (precisazione tra l’altro resasi necessaria a causa delle continue evoluzioni della disciplina in materia di assunzione di personale) e che si sarebbe potuto procedere nell’anno in corso (2010) solamente alle assunzioni consentite per gli enti vincolati dalle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità”.

Le altre argomentazioni difensive dedotte nella memoria sono, in buona sostanza, analoghe a quelle sostenute dalla difesa dei convenuti sopra indicati e, pertanto ad esse si rinvia.

La difesa di Segalini ha rilevato la mancata violazione dell’art 76, commi 4 e 7, e la correttezza del comportamento posto in essere con le stabilizzazioni, le quali nessun danno erariale hanno comportato per le casse comunali. La difesa, da ultimo, ha escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo, sia dolo sia colpa grave e ha concluso come sopra indicato.

Gli intervenienti, in buona sostanza, hanno rappresentato argomenti già fatti valere dalle difese dei convenuti, con la sottolineatura della loro “storia lavorativa” e, talvolta, “familiare”. Appare rilevante la precisazione che “i lavoratori stabilizzati avevano in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 20 dicembre 2010”. (Documentato in atti). “La retribuzione pertanto prevista per i lavoratori stabilizzati trovava fondamento in precedenti contratti stipulati nell’ambito della procedura di stabilizzazione di cui alla citata legge 296/2006”. “In ragione di ciò” – conclude la memoria – “le somme pagate a titolo di retribuzione per l’anno 2010 rientravano appunto in precedenti “legittimi” contratti ai quali doveva necessariamente seguire, nell’ambito appunto della procedura di stabilizzazione, di cui alla legge 244/2007 il contratto a tempo

indeterminato.”

All’udienza pubblica, il P.M. si è opposto alla costituzione in giudizio degli intervenienti, ritenendo inammissibile l’intervento. Il Collegio, sentito l’avv. Furfari, con ordinanza a verbale ha dichiarato ammissibile l’intervento ai sensi dell’art. 47 R.D. 1038/1933 e dell’art. 105 c.p.c.. Successivamente tutte le parti presenti hanno, in buona sostanza, illustrato e sviluppato con dovizia di argomentazioni le tesi già contenute negli atti depositati, confermando le conclusioni già rassegnate.

Al termine del dibattimento, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio deve esaminare, preliminarmente, le eccezioni formulate dalle difese e attinenti all’inammissibilità e/o nullità della citazione.

1) *Carenza di giurisdizione*: questo Giudice, come sopra riportato, “si trasformerebbe nel giudice della legittimità dei provvedimenti amministrativi, con ciò violando i limiti esterni della giurisdizione contabile.” In proposito va rilevato che sin dall’anno 2000 la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito espressamente che “non è fondata la tesi secondo cui non sussiste la giurisdizione del giudice della responsabilità quando questa derivi dall’adozione di un atto, se non dopo (e nella sola ipotesi in cui) il giudice amministrativo abbia accertato l’illegittimità dell’atto stesso”. “Né è previsto che l’azione di responsabilità possa essere esercitata soltanto dopo che vi sia stato un accertamento d’illegittimità dell’atto amministrativo” (cf. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. 10 luglio 2000 n. 469). La Suprema Corte, nella medesima sentenza, ha altresì precisato che “il giudizio di responsabilità, invece, si estende all’accertamento di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, tra cui è compresa l’illegittimità dell’atto la cui emanazione e/o esecuzione abbia prodotto danno”. “Non può ritenersi che, in ordine alla detta illegittimità, non sussista alcun potere del giudice della responsabilità, di guisa che l’azione di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti sia condizionata al previo accertamento (da parte del giudice amministrativo) dell’illegittimità dell’atto amministrativo, ogni qualvolta tale illegittimità costituisca un elemento dell’illecito. Non si vede su quale base giuridica possa fondarsi questa

pregiudizialità necessaria dell'accertamento d'illegittimità dell'atto rispetto all'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti” (cf. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. 10 luglio 2000 n. 469). E che non si tratta di pronuncia isolata è dimostrato dalla più recente giurisprudenza, sempre della Suprema Corte, che espressamente e in modo ancora più incisivo ha statuito che “l'illegittimità dell'atto amministrativo, nel giudizio per danno erariale, rappresenta uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità contabile, le quante volte il danno patrimoniale sia stato cagionato con l'adozione di misure provvedimenti; di tale illegittimità, quindi, il giudice contabile conosce ai soli fini del giudizio per danno erariale, onde valutare, unitamente agli altri elementi della fattispecie, la sussistenza della responsabilità dell'agente, non certo ai fini dell'annullamento dell'atto, riservato ai poteri dell'amministrazione o del giudice amministrativo. Pertanto, resta priva di diretta rilevanza nel giudizio contabile persino la circostanza che l'atto sia stato ritenuto legittimo in sede di controllo, o anche dallo stesso giudice amministrativo (vedi, in termini, Cass. S.U. n. 469 del 2000), non trattandosi neppure di un'ipotesi di disapplicazione dell'atto in senso stretto o tecnico (art. 5 L. n. 2248 del 1865, ali. E), ma di verifica di un elemento della fattispecie oggetto di cognizione (non incidentale ma principale). È utile richiamare al riguardo la ricostruzione giuridica operata da queste Sezioni unite con la sentenza n. 500 del 1999, con l'avvertenza che, per i rapporti giudice amministrativo-giudice contabile, non può neppure porsi il problema della cd. "pregiudiziale" amministrativa, esprimendo con evidenza l'ordinamento la regola della verifica del danno erariale per effetto di iniziativa di organo pubblico, indipendentemente dall'impugnazione di atti amministrativi” (cf. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. 3 novembre 2005, n. 21291 e, in identici termini, Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia n. 979/2008, n.70/2009, n. 495/09, n. 592/09 e 627/2010).

Tanto premesso, il Collegio osserva che la verifica della legittimità delle deliberazioni di GC 108 e 109/2010 e dei conseguenti provvedimenti dirigenziali che hanno disposto le stabilizzazioni del personale costituisce uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità contabile

di cui trattasi e, pertanto, l'eventuale illegittimità dei provvedimenti suddetti è scrutinata da questo Giudice unicamente quale "verifica di un elemento della fattispecie oggetto di cognizione (non incidentale ma principale)", secondo quanto statuito dalla Suprema Corte. L'eccezione è, pertanto, respinta.

2) *Nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 17 comma 30-ter L. 102/2009*: mancherebbe una concreta notizia di danno poiché "l'atto di citazione prende le mosse da un esposto anonimo - risalente al febbraio 2011" non idoneo, secondo la tesi difensiva, ad integrare una concreta notizia di danno. Per quanto qui interessa, il Collegio rileva che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, "il significato da attribuire all'espressione "specificata e concreta notizia di danno", recata dall'art. 17, comma 30-ter, in esame, è così precisato: il termine *notizia*, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo *specificata* è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo *concreta* è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato. Di conseguenza, sono idonei ad integrare gli estremi di una "specificata e concreta notizia di danno": a) l'esposto anonimo, se riveste i caratteri di specificità e concretezza innanzi precisati ..". (cf. Corte dei conti, SSRR sent. n.12/2011/QM).

Questo Giudice, condividendo le statuizioni delle SS.RR. sopra richiamate, osserva che l'esposto anonimo, da cui ha preso le mosse l'indagine della Procura, espressamente menziona più fatti

(assunzioni di personale presso il comune di Cremona nell'anno 2010 asseritamente illegittime a vario titolo, tra cui il mancato rispetto del divieto di assunzione per violazione del patto di stabilità nell'anno 2009) ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici. L'eccezione di nullità della citazione è, pertanto, respinta.

3) *Inammissibilità dell'azione nei confronti dei convenuti per le scelte discrezionali di cui all'art. 1, comma primo, L. 20\1994, come mod. L. 639/ 1996.*

Il Collegio osserva che la disposizione richiamata – *“La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”* - non ha modificato i principi giurisprudenziali già in precedenza consolidatisi in tema di sindacato del Giudice contabile sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione (tra l'altro, lo stesso tenore letterale della norma invocata vale a escludere una specifica volontà innovativa da parte del Legislatore: "... ferma restando l'insindacabilità"). Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, al Giudice della responsabilità amministrativa è precluso ogni apprezzamento che investa le valutazioni di convenienza e di opportunità compiute dall'autorità deliberante, essendo vietata ogni ingerenza nell'attività di ponderazione comparata degli interessi. E' viceversa consentito - e anzi connaturato alla tipologia di questo giudizio - il vaglio dell'attività discrezionale degli amministratori, con riferimento alla rispondenza della stessa a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa, al fine di stabilire se la scelta risponda a quei criteri di prudente apprezzamento cui deve sempre ispirarsi l'azione dei pubblici apparati. L'insindacabilità delle scelte amministrative, di cui alla norma appena ricordata, non esclude cioè la verifica giudiziale sul corretto esercizio del potere discrezionale stesso; verifica che si avvale di parametri esterni (quali la competenza, il termine e la materia) ed interni (rapporto fra fine istituzionale e fine concreto; congruità e proporzionalità delle scelte; principi di razionalità,

imparzialità e buona amministrazione) [cf., tra le tante, Corte dei conti, Sezione II app. sent. n. 162/1999]. La disposizione, in altri termini, riafferma più semplicemente la necessità - già comunque tenuta presente dalla giurisprudenza - di distinguere tra merito dell'azione amministrativa (a proposito del quale non è ammissibile il sindacato del Giudice) e conformità di tale azione ai canoni generali su ricordati (cf. Corte dei conti, Sezione III app., 10.3.2003, n. 100). In altri termini, il merito rappresenta la sfera libera dell'azione amministrativa discrezionale, ossia l'ambito nel quale la stessa, essendo stati rispettati i limiti anzidetti, può svolgersi, senza essere soggetta al sindacato del giudice (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, 17.11.2003, n. 1224).

I principi su riportati, occorre aggiungere, sono stati condivisi anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con una prima pronuncia n. 33/2001, ha evidenziato che "... la Corte dei conti ... può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità ...". Nella successiva sentenza 29.9.2003, n. 14448, il medesimo Giudice regolatore della giurisdizione ha posto in luce la rilevanza, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, dell'efficienza, efficacia ed economicità tra i parametri di legittimità dell'azione amministrativa, come tali conoscibili dal Giudice contabile, in quanto la verifica della legittimità dell'attività amministrativa non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti. Nel medesimo senso, infine, si vedano SS.UU., 6.5.2003, n. 6851 e 17.12.2003, n. 19356, secondo le quali rientra nelle prerogative della Corte dei conti sindacare - oltre all'assoluta inconferenza del mezzo prescelto - la conformità del fine concretamente realizzato, rispetto al novero di quelli astrattamente perseguibili dall'amministrazione. Sempre sulla scorta dei canoni generali innanzi esposti, la giurisprudenza ha poi ulteriormente precisato come debba essere esclusa la

insindacabilità delle scelte discrezionali, laddove il comportamento contestato si ponga contra legem (cf. Corte dei conti, Sezione III app., 16 dicembre 2003, n. 569 e Cassazione, SS.UU., 22.12.2003, n. 19661)[cf., in identici termini, Corte dei conti, Sezione I app., sent. n. 12/2011). Tanto premesso, questo Giudice ritiene che nella fattispecie odierna non venga in alcun modo in rilievo il tema dell'insindacabilità nel merito dell'attività degli amministratori coinvolti: ciò che il Collegio è chiamato a verificare, infatti, è la coerenza sostanziale delle scelte amministrative da essi compiute, e dei successivi comportamenti, con i fini pubblici dell'ente locale amministrato, nel quadro giuridico-ordinamentale vigente. L'eccezione è, pertanto, respinta.

4) *Richiesta delle difese di applicare la scriminante prevista dall'art. 1, comma 1-ter, L. 20/1994 ricorrendo i presupposti soggettivi.* La norma richiamata prevede, per quanto qui d'interesse, che *“nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione”*. In proposito si rileva che le norme di cui all'art. 91 d.lgs. n. 267/2000 (articolo espressamente richiamato nella deliberazione di GC n. 108/2010, quest'ultima a sua volta richiamata nella deliberazione di GC n. 109/2010) e quelle di cui all'art. 4 d.lgs. n. 165/2001, intestano agli organi di governo delle amministrazioni locali, tra gli altri compiti, anche quelli della programmazione triennale del fabbisogno di personale e d'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; si tratta, in definitiva, di atti di Giunta comunale adottati per competenza propria e, pertanto, il Collegio respinge la tesi difensiva sopra indicata.

Andando al merito, il Collegio precisa quanto segue:

- La richiesta risarcitoria attiene alle retribuzioni corrisposte al personale di cui più sopra dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 ottobre 2012 (doc. n. 35 depositato dalla Procura).
- La violazione del “patto di stabilità interno” è avvenuta nell'anno 2009. La Procura ritiene

che il divieto di cui all'art. 76, c. 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, attenga non alla spesa del personale effettivamente sostenuta nell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui si è realizzata la violazione del patto suddetto ma – con riferimento alla fattispecie all'esame – la violazione della norma consisterebbe nelle assunzioni effettuate con decorrenza 31 dicembre 2010 e si estenderebbe, per così dire, anche a successivi esercizi (in questo caso 2011 e 2012) rispetto a quello immediatamente successivo (2010) all'esercizio in cui la violazione del patto di stabilità interno è avvenuta (2009).

Tale interpretazione della norma é priva di fondamento.

In proposito il Collegio ritiene di rammentare, in linea generale, che il patto di stabilità e crescita mira a garantire la disciplina di bilancio degli Stati membri dell'Unione Europea per evitare disavanzi eccessivi e contribuire così alla stabilità monetaria. Le norme interne che, in buona sostanza, mirano a tale obiettivo devono, pertanto, essere lette e applicate secondo tale ottica e in funzione dell'effettiva e concreta annualità di bilancio considerata; è per questo motivo che le norme attinenti al “patto di stabilità interno” possono cambiare ogni anno nel loro contenuto. Nel caso di specie, la norma richiamata prevede espressamente il “*mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente*” quale condizione necessaria per vietare le assunzioni di personale a qualsiasi titolo; è pertanto evidente, per un verso, che tale verifica deve riguardare unicamente l'esercizio precedente a quello in cui si procede alla spesa per il personale, tenuto conto che soltanto in presenza di spesa effettivamente contabilizzata si può verificare il rispetto o meno del patto di stabilità interno; per altro verso, il divieto di assunzione deve essere letto quale divieto di spesa (per il personale) nell'anno successivo a quello in cui si è verificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno. A differenza di quanto ritenuto dall'Organo requirente, pertanto, l'assunzione di personale “stabilizzato” con decorrenza giuridica 31 dicembre 2010, ma con effetti economici dal 1° gennaio 2011, corrisponde sostanzialmente a quanto voluto dal legislatore perché

la spesa iscritta in bilancio per tale personale grava sul bilancio dell'anno 2011, come si può testualmente leggere nelle determinazioni dirigenziali con cui si è proceduto all'assunzione, e non sul bilancio dell'anno 2010 che é, per l'appunto, quello interessato dal divieto in questione.

- La Procura ritiene, altresì, che vi sia stata violazione della norma di cui al comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, conv. con legge n. 133/2008, sopra riportata. Il Collegio osserva che le cd. "stabilizzazioni" sono "assunzioni *sui generis*" perché oggetto di normazione specifica che, sostanzialmente, tende a eliminare il fenomeno del "precariato", ovviamente in un quadro ordinamentale e finanziario che lo consente. In tale ottica non è indifferente che la norma che si assume violata non menzioni espressamente le "stabilizzazioni" come, invece, il comma 4 del medesimo articolo. Invero la norma invocata (comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, conv. con legge n. 133/2008) tende a limitare le vere, nuove assunzioni di personale le quali comporterebbero nuove spese rispetto a quelle già sostenute dagli enti locali. Nel caso di cui trattasi, il personale godeva già di un incardinamento nel Comune di Cremona in forza di preesistenti rapporti a tempo determinato con scadenza 20-12-2010. La mancata menzione delle "assunzioni con riferimento ai processi di stabilizzazioni in atto" tra quelle limitate dalla norma citata, in definitiva, implica che esse siano escluse dall'applicazione di tale normazione e ciò in ragione, come detto, della specificità delle cd. "stabilizzazioni" e del significato della norma più volte citata.
- La Procura ritiene, da ultimo, che vi sia stata violazione della norma di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 198 del 2006, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, non avendo il comune di Cremona al tempo delle assunzioni adottato i piani di azioni positive previste da tale norma. La normazione invocata prevede espressamente, in tal caso, che "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette". Il Collegio ritiene non fondata anche tale prospettazione attorea tenuto conto che

la fattispecie concreta oggetto del giudizio non riguarda assunzione di “nuovo personale”, come sopra evidenziato; ciò senza considerare che, come rilevato nelle memorie e non contestato dalla Procura: 1) le stabilizzazioni hanno riguardato personale già in servizio presso il Comune, nella sua composizione maschile/femminile di fatto già esistente; 2) le stabilizzazioni sono state precedute da regolare procedura selettiva, ove le Commissioni esaminatrici erano composte da rappresentanti di ambo i sessi; 3) su 32 precari stabilizzati, 20 sono di sesso femminile.

Tanto rilevato e considerato, il Collegio respinge le domande risarcitorie avanzate dalla Procura in citazione per mancanza di danno e ciò senza considerare che non sussiste neanche l'elemento soggettivo della colpa grave che implica, come è noto, comportamento connotato dall'assenza della diligenza, prudenza e perizia minima nell'applicazione delle norme e nella cura degli interessi propri dell'ente. Come più sopra evidenziato, infatti, il comportamento dei convenuti è stato caratterizzato dal rispetto sostanziale delle prescrizioni normative e dall'attenzione alla cura degli interessi del Comune.

Il Collegio, da ultimo, osserva che l'art. 10-bis, comma 10, legge n. 248/2005, inserito in sede di conversione del d.l. n. 203 del 30/9/2005, così recita: “Le disposizioni dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 23/10/1996 n. 543, convertito, con modificazione, dalla legge 20/12/1996 n. 639, e dell'art. 18, comma 1, del d.l. 25/3/1997 n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/5/1997 n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza”.

La novella legislativa recata dall'art. 17, comma 30-quinquies, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ha modificato l'art. 10-bis, comma 10, legge n.

248/2005 precisando che le succitate norme “si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto....”

Come appare evidente, la novella legislativa non ha modificato il presupposto in base al quale sorge l'obbligo di liquidare l'ammontare delle spese del giudizio e cioè la sussistenza di un “proscioglimento nel merito” (cf., in termini identici, Sez Giur Lombardia n.767/09).

Per quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene che sussistano le condizioni per liquidare le spese del giudizio, secondo quanto indicato in dispositivo, dato il “proscioglimento nel merito” dei convenuti medesimi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Procura con atto di citazione del 28 novembre 2012:

- **Respinge** l'eccezione di mancanza di giurisdizione;
- **Respinge** l'eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art. 17 comma 30-ter L. 102/2009;
- **Respinge** l'eccezione d'inammissibilità della citazione per insindacabilità delle scelte discrezionali;
- **Respinge** la richiesta di applicazione della scriminante prevista dall'art. 1, comma 1-ter, L. 20/1994;
- **Respinge** le domande risarcitorie avanzate dalla Procura per assenza di danno erariale e, comunque, dell'elemento soggettivo, secondo quanto illustrato in motivazione.
- **Liquida** le spese di giudizio in favore:

- 1) dei convenuti rappresentati dall'avv. Bazzani nella misura omnicomprensiva di euro 18.404,80 (euro diciottomilaquattrocentoquattro//80) più oneri secondo legge;

- 2) del convenuto rappresentato dall'avv. Blasi nella misura omnicomprensiva di euro 5.465,03 (euro cinquemilaquattrocentosessantacinque//03) più oneri secondo legge;
- 3) del convenuto rappresentato dall'avv. Boccalini nella misura omnicomprensiva di euro 1.500 (euro millecinquecento//00) più oneri secondo legge;
- 4) degli intervenienti rappresentati dall'avv. Furfari nella misura omnicomprensiva di euro 1.500 (euro millecinquecento//00) più oneri secondo legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 22 maggio 2013.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Cons. Donato Maria Fino)

(Dott. Claudio Galtieri)

Depositata in Segreteria il 10/07/2013

IL DIRIGENTE